

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorso

per il COMUNE DI TORANO CASTELLO (C.F.: 80005730785), in persona del Sindaco l.r.p.t., sig. Lucio Franco Raimondo, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce ed in virtù di provvedimento di conferimento di incarico in atti, dall'Avv. Marco De Seta (C.F. DSTMRC78E21D086U) - *il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avv.marcodeseta@pec.giuffre.it, dichiarando di volere espressamente ricevere allo stesso indirizzo pec, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.16 e 16-sexies d.l. 179/2012 e successive modifiche e/o integrazioni, eventuali notifiche o comunicazioni di cancelleria.* Con domicilio eletto in Rende, via G. Mameli 18, presso lo studio dell'Avv. Marco De Seta

- ricorrente

Contro

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri l.r.p.t.;
 - **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SPORT**, in persona del l.r.p.t.;
- tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12; pec risultante da REGINDE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Nonché

- **COMUNE DI LUNANO (C.F. 82001930419)**, in persona del l.r.p.t., *in proprio e quale ente ammesso al finanziamento inerente a "Bando Sport e Periferie 2020" giusta decreto del Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale in Lunano, piazza della Libertà 11; indirizzo pec non*

risultante da REGINDE e risultante, quale indirizzo pec primario, dal pubblico elenco IPA: comune.lunano@emarche.it;

- **COMUNE DI NICOSIA (C.F. 81002210862)**, in persona del l.r.p.t., *in proprio e quale ente ammesso al finanziamento inerente a "Bando Sport e Periferie 2020" giusta decreto del Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021*, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale in Nicosia piazza Garibaldi 1; indirizzo pec non risultante da REGINDE e risultante, quale indirizzo pec primario, dal pubblico elenco IPA: protocollo@pec.comune.nicosia.en.it;

- **COMUNE DI MENDICINO (C.F. 00391910783)**, in persona del l.r.p.t., *in proprio e quale ente ammesso al finanziamento inerente a "Bando Sport e Periferie 2020" giusta decreto del Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021*, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale in Mendicino, Traversa I Municipio 1; indirizzo pec non risultante da REGINDE e risultante, quale indirizzo pec primario, dal pubblico elenco IPA: comunemendicino@mailcertificata.biz;

- **controinteressati per l'annullamento, previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna misura cautelare, nonché emissione di decreto cautelare urgente *inaudita altera parte*:**

1) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport datato 13.09.2021 e relativi allegati, successivamente pubblicati, inerenti all'Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020" per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo Sport e Periferie", recante tra l'altro l'approvazione della graduatoria dei progetti finanziati, nonché l'approvazione dell'allegato C), laddove figura, come domanda di finanziamento ritenuta *non ammissibile*, quella presentata dall'Ente ricorrente;

2) di tutti gli atti, note e verbali della procedura di cui sub 1), nessuno escluso, ivi inclusi: la comunicazione prot. n.10228 del 13.09.2021, con cui il Presidente della Commissione di valutazione, ha trasmesso la proposta della graduatoria di merito e l'elenco dei progetti esclusi, *nei limiti in cui viene richiamata nel Decreto di cui sub 1)*; il verbale n.1 datato 12.11.2020 della Commissione di valutazione delle proposte progettuali, *successivamente conosciuto*; il verbale della predetta Commissione n.38 datato 02.08.2021 e relativo allegato, *successivamente conosciuti*, con cui la domanda di finanziamento del Comune di Torano Castello è stata ritenuta inammissibile; il verbale della predetta Commissione n.42 del 09.09.2021 e tutti i relativi allegati, *successivamente conosciuti*, ivi incluso l'allegato 2 dei progetti esclusi, laddove figura il progetto presentato dall'Ente ricorrente; qualsiasi altro atto o verbale della Commissione di valutazione e/o della Struttura di Supporto a siffatta Commissione, FAQ e relative risposte, schede di valutazione, relazioni, report, inerenti l'esame della domanda di finanziamento dell'Ente ricorrente e la sua esclusione; nonché, per quanto di ragione, del diniego tacito alla richiesta ostensiva di cui alla nota del Comune di Torano Castello prot. 0009971 trasmessa il 08.10.2021;

3) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dell'Ente ricorrente, ivi compresi le convenzioni frattanto eventualmente già sottoscritte con i soggetti destinatari dei finanziamenti, nonché gli eventuali provvedimenti di erogazione dei finanziamenti a beneficio dei soggetti stessi;

4) altresì, per quanto di ragione, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle convenzioni frattanto eventualmente stipulate per effetto del Decreto di cui sub 1) e della graduatoria ivi allegata;

nonché ex art. 64 c.p.c. e/o art.116, comma 2, c.p.a.

per l'emissione dell'ordine di esibire/rilasciare tutta la documentazione richiesta dal Comune di Torano Castello con richiesta ostensiva prot. 0009971 del 08.10.2021 trasmessa via pec in pari data, nonché con nota di sollecito del 27.10.2021, trasmessa via pec in pari data.

FATTO

1. In data 13.07.2020 veniva pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport il "Bando Sport e Periferie 2020" finalizzato all'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo Sport e Periferie".

In particolare, la procedura atteneva alla selezione di interventi da finanziare volti alle seguenti finalità:

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

b) diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

All'art. 6 dell'allegato Avviso pubblico veniva prevista, da parte dei soggetti proponenti, l'allegazione tra l'altro del "progetto definitivo e/o esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50".

All'art. 8 veniva prevista l'esclusione solo dei progetti definitivi o esecutivi privi dell'atto di validazione.

2. Fra gli altri partecipava alla procedura il Comune di Torano Castello, il quale presentava il progetto di livello esecutivo per la riqualificazione dell'impianto sportivo di proprietà del medesimo Ente e situato in loc. Cornicelle.

Tale progetto veniva presentato completo di tutti gli elaborati previsti

dal bando e dalla normativa dallo stesso richiamata.

L'Ente peraltro, con nota prot. 0005691 del 31.05.2021, ottemperava tempestivamente alla richiesta di soccorso istruttorio DPS-0007045-P-28 del 28.05.2021, inoltrata dal Dipartimento per lo Sport per constatata non leggibilità di alcuni file trasmessi.

3. Con successivo Decreto del 13.09.2021, il Dipartimento per lo Sport approvava la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento, nonché, tra l'altro, l'elenco All. C) contenente le domande di finanziamento ritenute non ammissibili dalla Commissione.

In tale elenco figurava anche la domanda del Comune di Torano (*protocollo BANDO 2020002891*) con la seguente generica dicitura - *identica a tutte quelle apposte accanto alle altre domande escluse - "Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010"*.

Giacché tale dicitura, vista anche l'ampiezza dei richiami normativi, impediva di conoscere le specifiche carenze per le quali il progetto era stato ritenuto "non conforme", il Sindaco del Comune ricorrente, con nota del 16.09.2021, si premurava di richiedere le concrete motivazioni dell'esclusione del progetto presentato.

La missiva rimaneva priva di riscontro.

Il Comune, con istanza prot. 0009971 del 08.10.2021 trasmessa via pec in pari data, richiedeva altresì il rilascio della copia di tutta la documentazione determinante l'esclusione della propria domanda di finanziamento.

Visto il mancato riscontro anche a tale richiesta, l'Ente, a mezzo del proprio legale, in data 27.10.2021 inoltrava inutilmente nota di sollecito.

4. Successivamente, sul sito on line del Dipartimento per lo Sport, venivano pubblicati i verbali dei lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali, tra cui:

- il verbale n.38 del 02.08.2021 recante tra gli altri la valutazione del progetto presentato dal Comune ricorrente e nella cui tabella allegata compariva la medesima dicitura di cui al citato All. C) del Decreto Dipartimentale datato 13.09.2021;
- il verbale n.42 del 09.09.2021 con cui venivano proposte la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento e l'elencazione delle domande escluse (all. 2), nella quale figurava il progetto dell'Ente ricorrente sempre con la medesima, generica, dicitura di cui sopra.

L'illegittima condotta dell'Amministrazione dello Stato costringe pertanto il Comune di Torano Castello ad agire innanzi a codesto Ecc.mo TAR, ponendo i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7, 8, 9, 10 E 10 BIS L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, TRASPARENZA, MUTUA COLLABORAZIONE, AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. SVIAMENTO.

Un primo aspetto di illegittimità nell'inopinata esclusione della domanda di finanziamento inoltrata dall'Ente si riscontra nella totale omissione delle garanzie partecipative di cui agli artt.7, 8, 9, 10 e 10 *bis* L. 241/1990.

Omissione che si appalesa viepiù grave ove si consideri che:

- la non ammissione si è basata, come in seguito meglio si dirà, su una motivazione del tutto "apparente", da cui emerge l'impossibilità di conoscere le reali ragioni della determinazione;
- nonostante le reiterate richieste, l'Ente non ha ricevuto alcun

necessario chiarimento e nemmeno ha trovato riscontro alla propria istanza ostensiva.

Se il Comune fosse stato preavvisato intorno all'esclusione del proprio progetto, avrebbe potuto apportare validi elementi ed argomentazioni a sostegno dell'assoluta validità, completezza e pregio degli elaborati presentati, sì da corroborare un'istruttoria che, per quel che emerge *per tabulas*, si appalesa alquanto superficiale e "sommara".

Tale condotta appare invero sintomatica di un modo di procedere tutt'altro che improntato a trasparenza, correttezza e mutua collaborazione in ambito procedimentale, con violazione dell'art. 1 della L. 241/1990.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DEL D.LGS 50/2016, NONCHE' DELL'ART. 24 E SS. E DELL'ART. 33 E SS. D.P.R. N.207/2010. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DELL'AVVISO PUBBLICO "SPORT E PERIFERIE 2020". MANIFESTA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, TRASPARENZA, MUTUA COLLABORAZIONE, AFFIDAMENTO e FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. SVIAMENTO.

2.1. Senza recedere da quanto rilevato in via assorbente nel motivo sub 1), l'esclusione de qua agitur appare inficiata da una plateale carenza di motivazione.

Pare qui superfluo riportare il noto disposto dell'art. 3, comma 1, della L.241/1990:

"Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal

comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Si mostra senz'altro contraria a tale disposto la generica dicitura "Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010", che, senza ulteriori specificazioni, compare, come già premesso, sia nelle tabelle ed elenchi dei verbali n.38 e n.42 della Commissione valutatrice, sia nell'All. C del Decreto datato 13.09.2021.

Dalla dicitura, invero, non possono evincersi le specifiche carenze o difformità - *quindi i presupposti di fatto* - che hanno indotto la Commissione a ritenere il progetto non valido.

Né tali presupposti di fatto possono ricavarsi dai richiami normativi figuranti nella dicitura, richiami che abbracciano l'intera normativa sulla progettazione in tema di contratti pubblici e sono comunque così estesi (*si veda peraltro la dizione "... e seguenti" e l'omessa precisazione dei commi*) da non far oggettivamente capire cosa esattamente sia stato ritenuto "non conforme" nel progetto esecutivo in questione. Sicché, a conti fatti, mancano anche le puntuali "ragioni giuridiche" che il detto art. 3 esige.

In buona sostanza, tale apparente e tautologica "motivazione" - *che non è affatto di evidenza "analitica", come erroneamente asserito nell'impugnato Decreto 13.09.2021* - impedisce qualsiasi adeguata difesa in sede giurisdizionale.

Ad ulteriore conferma della carenza motivazionale, l'*identica* dicitura di cui sopra, come già anticipato, compare per tutti gli altri progetti non ammessi.

Epperò - *visto che la motivazione deve essere sufficientemente analitica da dar conto delle ragioni fattuali e giuridiche che hanno*

determinato la decisione sul particolare e distinto caso concreto - non se ne può concepire una “valida” per tutti.

Da qui la conclamata - e non altrimenti superabile - genericità.

E' noto, in proposito, che “la motivazione del provvedimento non può mai ridursi ad un mero e vuoto simulacro e ciò a pena di compromettere i principi di legalità, di trasparenza e di buona amministrazione che sono a fondamento della l. n. 241 del 1990” (TAR Napoli, sez. V, 06/05/2015, n.2500; v. anche ex multis sull'illegittimità della motivazione generica del provvedimento espulsivo da una procedura concorsuale, TAR Milano, sez. II, 03/06/2003, n.2420; TAR Aosta, 22/05/1998, n.67).

E' altrettanto noto che “la funzione propria della motivazione è consentire al destinatario del provvedimento di ricostruire l' iter logico - giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione dell'atto e le ragioni ad esso sottese, al fine ultimo di verificare se il potere sia stato correttamente esercitato” (T.A.R. Trento, sez. I, 19/12/2019, n.175). Nel caso in esame, per quanto dedotto, non è possibile operare tale essenziale verifica.

In un caso analogo di documentazione ritenuta non conforme o incompleta nell'ambito di un concorso pubblico, si è osservato che la motivazione tautologica ricorre laddove “si afferma ciò che evidentemente occorrerebbe dimostrare e cioè la pretesa carenza di requisiti indicati dal bando che l'ente aveva l'obbligo di indicare in modo preciso e puntuale in relazione alle previsioni del bando di concorso. Il discorso giustificativo è dunque non conforme al paradigma normativo di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990 secondo cui “La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria” (TAR Campobasso, sez. I, 10/07/2013, n.467).

Anche nel caso che ci occupa si asserisce una generica non conformità all'art. 23 del Codice Appalti (*articolo composto da ben 16 commi*) ed agli artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 “*e seguenti*” del DPR n.207/2020, senza in alcun modo puntualizzare e dimostrare le particolari carenze e/o difformità rinvenute.

La carenza di motivazione lascia trasparire un'altrettanto evidente carenza di istruttoria da parte dell'Amministrazione. Con l'inevitabile affiorare pure degli elementi sintomatici di cui in epigrafe.

2.2. Il punto sub 2.1) assume valore dirimente.

Ad ogni modo, pur nell'oggettiva impossibilità di approntare qualsivoglia mirata difesa nel merito degli sconosciuti motivi per i quali il progetto è stato ritenuto “non conforme”, va rilevata l'assoluta validità e completezza del progetto esecutivo presentato dal Comune di Torano Castello, in relazione alla natura e tipologia dell'intervento proposto.

A tal proposito, in ossequio ai punti a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 6 del bando, l'Ente ha presentato:

a) la Relazione Descrittiva sulle modalità di gestione dell'impianto sportivo (Tav. A), con cui si è diffusamente evidenziato quanto richiesto dal bando;

b) l'elaborato sulla “Stima dei costi” di gestione e manutenzione (Tav. B), con evidenza del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei costi gestionali e manutentivi e relativa sostenibilità. Il tutto corredato con tavole illustrative e tabelle tecnico-economiche sul rapporto costi-benefici;

c) il progetto composto da n.24 tavole/elaborati (*che si allegano ad ogni buon conto*), di livello esecutivo conforme all'art. 23 del Codice Appalti, nonché completo di tutti i dettagli delle lavorazioni da realizzare e sviluppato ad un livello di definizione tale da

identificare ogni elemento nella forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto è altresì conforme all'intera normativa di riferimento ed all'art. 33 e ss. DPR n.207/2010 e contiene tra l'altro le relazioni specialistiche inerenti le distinte opere e lavorazioni da realizzare e tutti gli elaborati richiesti in subiecta materia;

d) il provvedimento di validazione del progetto esecutivo ex art. 26 D.Lgs n.50/2016 e la deliberazione di G.C. n.144/2020 di approvazione del medesimo progetto.

2.3. Senza recedere dalle trancianti censure di cui ai punti sub 2.1) e 2.2), anche nella denegata ipotesi in cui fossero *per absurdum* scorgibili taluni aspetti (*ad oggi sconosciuti*) di non conformità rispetto alla normativa richiamata nella dicitura *de qua agitur*, la domanda di finanziamento in oggetto non potrebbe essere esclusa in ragione delle prescrizioni dell'allegato Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020", costituente, come è noto, autovincolo per l'Amministrazione.

Infatti, seppur l'art. 6 dell'Avviso prevede l'allegazione di un progetto definitivo o esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, tale adempimento non è previsto a pena di esclusione.

Le cause di esclusione sono invece previste specificamente nell'art. 8 (appositamente rubricato) del bando, laddove, in relazione al progetto definitivo o esecutivo, la sanzione espulsiva viene prevista solo nel caso di mancanza dell'atto di validazione.

I casi enumerati dall'articolo in esame vanno intesi in senso tassativo, non potendo prestarsi ad alcuna interpretazione "estensiva", in ossequio al principio generale del *favor participationis*.

Per giunta, il bando non richiama affatto le norme di cui al DPR n.207/2010.

Ciò posto, nel caso del Comune ricorrente, non ricorre alcuna ipotesi espulsiva, visto che l'Ente ha tra l'altro presentato (*come da documentazione allegata*) verbale datato 27.10.2020 di validazione del progetto esecutivo ex art. 26 del Codice Appalti.

Cosicché vanno ritenute contrarie alla *lex specialis* e dunque illegittime le affermazioni della Commissione di valutazione di cui al verbale n.1 del 12.11.2020, secondo cui:

- il bando richiederebbe, “ a pena di esclusione”, la presentazione del progetto definitivo o esecutivo “redatto ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50” e di conseguenza, per i progetti non conformi, si dovrebbe procedere alla loro esclusione;
- si dovrebbe procedere al “declassamento” ed alla non attribuzione del punteggio del progetto “*presentato e dichiarato “ESECUTIVO” dal proponente*” e non redatto secondo il detto art. 23.

La Commissione valutatrice è del resto anch'essa vincolata alla *lex specialis* e non può concepire cause di esclusione non previste dal bando (cfr. TAR Trieste, 21 dicembre 2002, n. 1086)

3. ISTANZA EX ARTT. 64 E 116, COMMA 2, C.P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS N.33/2013 E S.M. I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. n.241/1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. TRAVISAMENTO. CARENZA DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO.

Anche se i verbali della Commissione valutatrice sono stati recentemente pubblicati on line, si formula ad ogni buon fine istanza ex art. 64 c.p.a. e/o art. 116, comma 2, c.p.a. di esibizione della documentazione richiesta con richiesta ostensiva prot. 0009971 del 08.10.2021 trasmessa via pec in pari data, nonché con nota di sollecito del 27.10.2021, trasmessa via pec in pari data.

Si ha infatti diritto a conoscere, ai sensi della normativa in epigrafe ed in ogni caso ai sensi dell'art. 24, comma 7, L. n.241/1990, ulteriori eventuali verbali di valutazione, schede di valutazione, report, ecc. che esplicitino in modo puntuale le ad oggi sconosciute ragioni per le quali il progetto presentato dal Comune di Torano Castello è stato ritenuto "non conforme".

Trattasi - *così come pure evidenziato nelle richieste ostensive* - di documentazione direttamente funzionale alla tutela giudiziale degli interessi giuridici dell'Ente ricorrente.

A tal proposito, il G.A. ha chiarito, che nelle procedure concorsuali, ogni qualvolta l'istanza di accesso alla relativa documentazione sia avanzata da un partecipante alla selezione, sussiste l'interesse diretto, concreto ed attuale previsto dall'art. 22 L. n.241/1990 (cfr. TAR Palermo. Sez. I, 26.05.2017 n. 01417).

Si fa istanza, pertanto, acchè l'Ecc.mo Collegio voglia ordinare l'esibizione ex art. 64 c.p.a. e/o fissare la camera di consiglio di cui all'art. 116, comma 2, c.p.a. al fine di ordinare all'Amministrazione resistente - *previo eventuale annullamento del diniego tacito ex art. 25, comma 4, L. 241/1990 essendo trascorsi più di trenta giorni dall'istanza ostensiva trasmessa l'8.10.2021* - di rilasciare la documentazione richiesta con le note citate.

All'esito di tale auspicata ostensione, il Comune ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti.

Il presente ricorso, ai fini della sua ammissibilità, viene notificato anche ai Comuni di Lunano, Nicosia e Mendicino, ammessi al finanziamento de quo agitur (*come da All. A del Decreto 13.09.2021*) e pertanto controinteressati. Visto l'altissimo numero dei soggetti controinteressati da evocare in giudizio, si fa sin d'ora istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

IN VIA ISTRUTTORIA, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., si

chiede che l'Amministrazione resistente nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, nonché tutta la documentazione richiesta con le istanze ostensive già richiamate in atti.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie.

ISTANZA DI SOSPENSIONE E DI EMANAZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI EX ART. 55, D.Lgs 02.07.2010 n.104.

Il fumus è nei motivi di ricorso.

Il danno è in *re ipsa* e consegue all'efficacia del Decreto 13.09.2021, della graduatoria ivi approvata e dell'elenco All. C) in cui figura l'esclusione della domanda di finanziamento inoltrata dal ricorrente.

Nondimeno, va tenuto conto che:

- l'Ente ricorrente ha dispiegato ingenti mezzi e risorse per la predisposizione del progetto esecutivo presentato e per l'inoltro della domanda di finanziamento. Trattasi inoltre di un intervento di cruciale importanza per la valorizzazione e riqualificazione di un impianto sportivo da troppo tempo in condizioni precarie ed obsolete. Di conseguenza, se il progetto venisse finanziato e realizzato, si recherebbe un enorme beneficio alla comunità toranese, implementando e migliorando esponenzialmente la qualità della vita, la pratica motoria e la partecipazione allo sport, con innegabili riflessi positivi anche sull'educazione e la cultura;

- sussiste l'interesse pubblico acché una procedura concorsuale di così grande importanza per le aree svantaggiate e le periferie urbane si svolga nella massima imparzialità, correttezza e trasparenza.

Inoltre, come si legge dall'allegato decreto della P.C.M. - Ministero delle Politiche Giovanili e lo Sport del 18.01.2021, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti i finanziamenti de quibus vanno

assunte “entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021”.

Orduunque, se si indugiasse oltre, l’interesse del ricorrente a vedere valutato il pregio della sua proposta progettuale e a collocarsi tra i beneficiari del finanziamento verrebbe irrimediabilmente frustrato.

Si formula, pertanto, espressa richiesta di essere sentiti in Camera di Consiglio, instando sin d’ora per una decisione in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 c.6, D.Lgs 02.07.2010 n.104.

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO, ROMA
ISTANZA PER L’ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI URGENTI EX
ART. 56 C.P.A.**

Le circostanze e le esigenze cautelari enunciate sopra (*in particolare il termine per la stipula delle convenzioni al 31.12.2021*) rendono l’auspicato provvedimento di sospensione particolarmente urgente, così da non potere attendere la discussione collegiale della domanda cautelare.

Sussiste quindi il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza per la pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 56 c.p.a..

Inoltre, il provvedimento dell’E.V. è essenziale al fine di evitare il prodursi di effetti irreversibili che rendano impossibile o difficile la tutela del ricorrente.

Non sussiste alcun pregiudizio per l’interesse pubblico (*interesse piuttosto fortemente vulnerato dai provvedimenti impugnati, come già detto*), visto che l’emanando decreto cautelare *inaudita altera parte* comporterebbe la sospensione solo fino alla prima camera di consiglio utile.

In ogni caso, si chiede che la camera di consiglio venga fissata per la data più vicina possibile.

p.q.m.

si conclude acché codesto Ecc.mo TAR voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- 1)** sospendere, anche con decreto *inaudita altera parte*, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e/o adottare ogni altra idonea misura cautelare;
- 2)** ordinare l'esibizione ex art. 64 c.p.a. e/o accogliere l'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. come da epigrafe del presente ricorso e motivo sub 3);
- 3)** nel merito, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi dedotti e deducendi, nonché provvedere nei termini di cui al punto 4) dell'epigrafe del presente ricorso;
- 4)** il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione.

Si dichiara, ai fini fiscali, che il valore della presente causa è indeterminabile.

Documenti come da indice del fascicolo.

Rende, 10.11.2021

Avv. Marco De Seta

Firmato
digitalmente da

**MARCO DE
SETA**

CN = DE SETA
MARCO
C = IT